



C.N.A.
CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO
E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI PISA

REGOLAMENTO
ATTUATIVO
DELLO STATUTO

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento ha lo scopo di dare attuazione dello Statuto della C.N.A - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione **Territoriale** di Pisa e viene adottato in conformità alle previsioni di detto Statuto.

Art.2

Approvazione

A norma del vigente Statuto, il regolamento ed ogni sua eventuale modifica, sono approvati dall'Assemblea **Territoriale** con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. L'Assemblea è a tal fine regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei componenti presenti.

Art. 3

Codice Etico

Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso.

Il codice etico (2° parte) riguarda la prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti CNA ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, integra il presente regolamento, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli Nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di CNA Pisa e degli enti e delle società di sua emanazione o di sua proprietà.

Il Presente regolamento è integrato anche da quanto disposto in apposito Regolamento Uso del Marchio CNA.

Art. 4

Assemblea Territoriale

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente **Territoriale** su decisione della Presidenza **Territoriale** almeno sette giorni prima dalla data stabilita per la prima convocazione.
2. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché l'indicazione di altro giorno, ora e luogo dell'adunanza in seconda convocazione, nell'eventualità che la prima andasse deserta.
3. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza **Territoriale**.
4. Il Presidente presiede l'Assemblea, coadiuvato dalla Presidenza **Territoriale** e dal Direttore Generale, constata il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea

stessa e la validità della sua costituzione; propone le modalità di conduzione e regola il dibattito, garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea; propone le modalità di votazione delle delibere e degli eventuali emendamenti alle medesime; pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori; può, sentita la Presidenza, sospendere la seduta; dichiara la conclusione dei lavori.

5. L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% (venticinque per cento) dei presenti ed aventi diritto al voto. Il voto è sempre segreto quando la delibera ha ad oggetto questioni riferite a persone, salvo diversa decisione adottata con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei presenti aventi diritto al voto. Sono fatte salve le modalità di voto nel procedimento elettorale, per il quale vige la regola del voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti aventi diritto di voto.
6. L'Assemblea può essere convocata, su specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei propri componenti.
7. Il Presidente può delegare le proprie funzioni, per motivi di impedimento o di opportunità, ad altri componenti la Presidenza anche ai sensi del successivo art. 13.
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche le procedure di funzionamento **dei Mestieri** e dei Raggruppamenti di interesse, di CNA Professioni e di CNA Pensionati.
9. Delle decisioni dell'Assemblea viene redatto verbale a cura del Direttore Generale, che lo trascrive su apposito libro.

Art. 4 Bis

Individuazione delle articolazioni dei Mestieri

Al fine di migliorare rappresentanza, attrattività, relazione e legame con le Imprese CNA ha scelto la strada della valorizzazione dei Mestieri.

La CNA Territoriale di Pisa, valutando ed indicando anche criteri numerici e/o qualitativi, con delibera della Direzione Territoriale individua quali mestieri attivare fra quelli riconosciuti a livello nazionale.

La CNA Territoriale di Pisa può deliberare l'attivazione di altri mestieri in base a caratteristiche peculiari dell'economia del territorio, chiedendo l'autorizzazione a CNA Nazionale, indicando l'Unione di riferimento.

I Mestieri, le Unioni sono solo in due livelli: territoriale o regionale e nazionale; i Raggruppamenti di interesse generalmente sono negli stessi due livelli indicati salvo diversa decisione assunta tra territoriale e regionale.

La scelta del livello territoriale per quanto riguarda Raggruppamenti ed Unioni deve essere definita con specifico accordo territoriale tra CNA Regionale e la CNA territoriale.

Art. 5

Assemblea in sede elettiva

1. L'Assemblea in sede elettiva è convocata dalla Presidenza **Territoriale** mediante avviso di convocazione che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza **Territoriale**
2. La seduta dell'Assemblea quadriennale elettiva delle cariche associative, deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente..
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Presidenti delle Istanze **Zonali**, ai Presidenti **dei Mestieri**, ai Presidenti dei Raggruppamenti di Interessi, se costituiti a livello **territoriale**, ed al Presidente della CNA Pensionati **Territoriale** di Pisa almeno sessanta giorni prima dalla data stabilita per la prima convocazione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché l'indicazione di altro giorno, ora e luogo dell'adunanza in seconda convocazione, nell'eventualità che la prima andasse deserta.
5. La Direzione **Territoriale** individua le Istanze **Zonali** della C.N.A. e nomina il Collegio Elettorale.
6. La Direzione **Territoriale**, indica i rapporti di rappresentatività di ogni singola Istanza **Zonale**, **Mestiere** e Raggruppamento di interessi in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto, sulla base degli iscritti dell'anno precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea in sede elettiva.
7. Con la convocazione dell'Assemblea in sede elettiva, le Istanze **Zonali**, i **Mestieri**, i Raggruppamenti di interessi e la CNA Pensionati procedono alla convocazione delle rispettive Assemblee Generali degli associati per l'elezione dei propri componenti l'Assemblea **territoriale**. Tali Assemblee si svolgono entro e non oltre quaranta giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea in sede elettiva.
8. Le Assemblee dei **Mestieri** indicano i propri rappresentanti nell'Assemblea **Territoriale** in base alla consistenza organizzativa di ogni singolo **Mestiere** a livello territoriale.
9. I Presidenti delle Istanze **Zonali**, i Presidenti dei **Mestieri**, i presidenti dei Raggruppamenti di interessi e di CNA Pensionati, trasmettono alla Presidenza **Territoriale** i nominativi dei componenti eletti e dei membri di diritto entro e non oltre venti giorni dalla data di svolgimento della relativa Assemblea mediante appositi moduli prestampati forniti dalla Direzione **Territoriale**.
10. I componenti di diritto dell'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Assemblea e vengono automaticamente sostituiti.
11. I componenti l'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote associative, all'Associazione o alla CNA Pensionati.

12. Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti, in caso di provvedimenti disciplinari adottati dai livelli di appartenenza.
13. I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte dell'Assemblea vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale su proposta della Direzione **Territoriale**
14. Le cariche decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.
15. Delle decisioni dell'Assemblea in sede elettiva il Direttore Generale redige e trascrive apposito verbale.

Art. 6

Assemblee elettive dei Mestieri e dei Raggruppamenti di interesse

1. La Direzione **Territoriale** stabilisce quali **Mestieri** si costituiscono nell'ambito del suo territorio, tra quelli previsti dalla CNA Nazionale, e ne definisce la composizione numerica della Presidenza, **che può variare da un numero minimo di cinque componenti ad un numero massimo di nove componenti in base alla delibera della propria Assemblea. Per i mestieri con un numero inferiore a 50 imprese la Presidenza sarà composta da tre componenti**
2. **La CNA Territoriale, inoltre, stabilisce e definisce quanto sopra anche per i Mestieri che autonomamente decide di costituire ed organizzare nel proprio territorio.**
3. La Direzione **Territoriale**, al fine di procedere alla elezione dell'assemblea **territoriale**, stabilisce la rappresentanza complessiva dei **Mestieri** e dei Raggruppamenti di interesse costituite nel **territorio**.
4. Essa stabilisce inoltre la rappresentanza di ciascun **Mestiere** e di ciascun Raggruppamento di interesse, secondo criteri di proporzionalità in ragione della rappresentatività di ciascuna.

Art. 7

Candidature

A) Requisiti

1. Ai massimi organi di rappresentanza possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza il legame con il sistema associativo CNA, iscritti alla C.N.A. da almeno 1 (uno) anno, anche se in pensione.
2. In particolare, il Presidente **Territoriale** è scelto tra imprenditori in attività iscritti all'Associazione che abbiano ricoperto incarichi di rilievo (es.: Presidente o Vice Presidente **Territoriale**, Presidente Istanza **Zonale**, **Presidente di Mestiere**, Presidente di raggruppamenti di interesse, etc.) all'interno del Sistema CNA. **Oppure che siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema.**

3. Sono esclusi dai massimi organi di rappresentanza quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a procedura concorsuale.

B) Modalità di costituzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi (Direzione, Presidenza e Presidente).

1. Il Collegio Elettorale è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dalla Direzione **Territoriale** tra imprenditori associati, anche pensionati, che abbiano dimostrato costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio.
2. Nessun componente il Collegio Elettorale può essere candidato alle cariche oggetto delle proposte avanzate dal Collegio stesso all'Assemblea in sede elettiva.
3. Il Collegio Elettorale opera collegialmente raccogliendo le candidature collegate ad un programma politico di governo della C.N.A. di Pisa e sottoscritte in via esclusiva da almeno il 35% (trentacinque per cento) dei componenti dell'Assemblea in sede elettiva.
4. Il Collegio, nel raccogliere le candidature, opera al fine di ricercare una soluzione unitaria da sottoporre alla votazione dell'Assemblea in sede elettiva anche attraverso consultazioni dirette in forma collegiale con i singoli componenti l'Assemblea medesima.
5. Qualora non vi fossero candidature, il Collegio, avvalendosi dei risultati delle consultazioni effettuate, può presentare una propria proposta all'Assemblea. Ove non risultasse possibile un'unica candidatura, il Collegio raccoglie le candidature e le sottopone all'Assemblea per la votazione.
6. I candidati a Presidente **Territoriale** dovranno presentare il proprio programma di governo della C.N.A. di Pisa dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea Elettiva
7. La Presidenza **Territoriale** è eletta dall'Assemblea su proposta del Presidente neoeletto, congiuntamente al Collegio Elettorale. **La Presidenza Territoriale deve essere composta da una significativa presenza femminile pari ad almeno il 20%.**
8. Il Presidente neoeletto, congiuntamente al Collegio Elettorale, elabora la proposta per la composizione della Direzione **Territoriale** da sottoporre in votazione all'Assemblea. **La Direzione Territoriale deve essere composta da una significativa presenza femminile pari ad almeno il 20%.**

Art. 8

Assemblea in sede elettiva delle Istanze Zonali

1. Le Assemblee in sede elettiva delle Istanze **Zonali** sono convocate dal Presidente della Istanza **Zonale** con le modalità di cui al precedente art. 5 e con il seguente ordine del giorno:
 - a) relazione del Presidente uscente;

- b) elezione del Presidente e della Presidenza della Istanza **Zonale**;
 - c) elezione dei componenti dell'Assemblea **Zonale**.
2. L'Assemblea dell'Istanza **Zonale** è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza uscente.
 3. Assemblee delle Istanze **Zonali** per le quali non è istituito l'organo sono convocate dalla Presidenza **Territoriale** che provvede anche alla nomina della Presidenza dell'Assemblea in sede elettiva.
 4. Le decisioni dell'Assemblea delle Istanze **Zonali** sono ritenute valide se assunte in conformità a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto.
 5. Funge da segretario dell'Assemblea il Coordinatore della sede **Zonale**, il quale provvede alla redazione del verbale, che viene trascritto su apposito libro, ed alla compilazione delle schede da consegnare alla Presidenza **Territoriale**.

Art. 9

Direzione Territoriale

1. La Direzione è composta, di norma, da un massimo di trenta componenti.
2. La Direzione è convocata dal Presidente su delibera della Presidenza **Territoriale** almeno sette giorni prima dalla data stabilita per la prima convocazione mediante avviso di convocazione che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza.
3. La Direzione, a norma del vigente Statuto, può anche essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La richiesta deve essere in tal caso inoltrata per iscritto al Presidente, il quale provvederà all'espletamento delle formalità previste dal presente articolo.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; la seconda convocazione potrà aver luogo soltanto decorsa almeno 1 (una) ora dalla prima convocazione.
5. La Direzione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti; in seconda convocazione la Direzione è regolarmente costituita con la presenza di 1/3 (un terzo) dei propri componenti.
6. Il Presidente presiede la Direzione, constata il diritto dei presenti a partecipare alle riunioni e la validità della costituzione della Direzione stessa.
7. In caso di impedimento del Presidente le formalità di convocazione ed i compiti di presidenza della Direzione verranno svolti dal Vice Presidente Vicario al quale il Presidente potrà altresì delegare l'esercizio di tali funzioni ove lo ritenga per ragioni di opportunità.
8. Sia in prima che in seconda convocazione la Direzione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti ed aventi diritto al

voto. In caso di parità prevale il voto cui accede il Presidente. **Il voto non può essere dato per rappresentanza.**

9. La Direzione delibera, di norma, con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% (venticinque per cento) dei presenti ed aventi diritto al voto. Il voto è sempre segreto quando la delibera ha ad oggetto questioni riferite a persone.
10. La Presidenza, se necessario, fornisce ai componenti la Direzione, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il materiale informativo necessario per l'espletamento da parte della Direzione stessa delle proprie funzioni decisionali.
11. Il suddetto materiale informativo, che di norma viene spedito a mezzo posta, posta elettronica o fax ai singoli componenti la Direzione, è comunque messo a disposizione degli stessi presso la segreteria dell'Associazione almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora stabilita per la relativa riunione.
12. Delle decisioni della Direzione viene redatto verbale a cura del Direttore Generale, ovvero da altro soggetto designato dallo stesso Direttore Generale, che poi lo trascrive su apposito libro.

Art. 10

Presidenza Territoriale

1. La Presidenza è composta, di norma, da un numero dispari di componenti, incluso il Presidente, non inferiore a tre e non superiore a sette. Il numero dei componenti la Presidenza è stabilito dall'Assemblea in sede elettiva all'atto della nomina.
2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti la Presidenza, si provvede alla loro sostituzione a norma del successivo art. 12.
3. Se invece, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti la Presidenza, l'intera Presidenza stessa si intenderà decaduta e sarà convocata l'Assemblea in sede elettiva per dar luogo a nuove elezioni secondo quanto previsto dal precedente art. 5.
4. La Presidenza è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione, almeno tre giorni prima dalla data stabilita, che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Presidenza ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
6. Ai lavori della Presidenza potranno essere invitati coloro che rappresentano l'Associazione in organismi di enti e società esterne pubbliche e/o private (Istituti di Credito, Camera di Commercio, Aziende Municipalizzate, Presidenza e Direzione Nazionale CNA, ecc.) ove lo si ritenga opportuno al fine di consentire loro un più compiuto svolgimento del relativo mandato.

7. La Presidenza è validamente costituita ed atta a deliberare a maggioranza con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto cui accede il Presidente.
8. Delle decisioni della Presidenza viene redatto verbale a cura del Direttore Generale, che lo trascrive su apposito libro.

Art. 11

Direttore Generale

Al fine di concretizzare la previsione suggerita dall'articolo 16 punto 4) dello statuto, per l'incarico di Direttore Generale, si indica una durata massima di anni 12, salvo espressa deroga approvata dalla Direzione Territoriale, con la maggioranza dei 2/3. La norma entra in vigore dal prossimo rinnovo di incarico al Direttore Generale.

Art. 12

Bilanci

Il bilancio consuntivo , con la relativa, obbligatoria, relazione dei revisori dei conti, deve essere approvato con le modalità previste all'articolo 24 dello statuto.

A livello di CNA Nazionale è istituita una struttura di sistema che composta da esperti, specialisti presenti nei territori e con il supporto di una Società di audit svolge funzioni di certificazione, ispezione ordinaria e straordinaria.

Le funzioni di verifica o ispezione potranno essere esercitate anche avvalendosi di CNA Regionale attraverso espressa delega.

All'approvazione del bilancio consuntivo di CNA è prevista la partecipazione con parere consultivo dell'apposita struttura di sistema.

Come indicato all'articolo 8 lettera g) dello statuto potranno essere richieste, per CNA e le Società, ad integrazione dei bilanci, informazioni qualitative (es. tipologia dei contratti applicati e dei collaboratori).

L'omissione della presentazione del bilancio consuntivo a CNA Nazionale entro il 30 Novembre, la mancata predisposizione ed invio di un bilancio consolidato quando richiesto o la mancata istituzione del collegio dei revisori, anche per un solo esercizio, implica: l'ispezione della "struttura di sistema"; l'impossibilità di partecipare alla assemblea annuale; l'applicazione della sanzione pecuniaria da 10.000,00 a 50.000,00 euro trattenuta dalle quote di adesione.

L'apposita struttura di sistema può effettuare ispezioni e verifiche nel corso dell'esercizio concordandone i tempi.

Art.13

Deleghe

1. Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti una o più deleghe inerenti le materie d'intervento della C.N.A. di Pisa. Egli attribuisce può inoltre attribuire ad uno dei Vice Presidenti la funzione vicaria per i casi di assenza o impedimento. Nel caso in cui il Vice Presidente Vicario non sia nominato, le funzioni del Presidente, in caso di suo impedimento, a norma del vigente Statuto, sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di mandato. Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della presidenza, può conferire con apposito atto ai **Mestieri**, nelle persone dei rispettivi **portavoce**, i poteri e compiti di cui all'art. 6, comma 12, lett. a), dello statuto.
2. Per la revoca di tutte o alcune delle deleghe conferite, il Presidente, richiede alla Direzione, espressa delibera.

Art. 14

Decadenza degli organi

1. Gli imprenditori che fanno parte degli organi previsti dallo Statuto della C.N.A. di Pisa decadono automaticamente dalla carica ricoperta nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:
 - a) perdita dello *status* giuridico di imprenditore, salvo che l'imprenditore in pensione aderisca alla CNA Pensionati;
 - b) perdita per qualsiasi ragione della qualità di socio dell'Associazione;
 - c) quando siano stati dichiarati decaduti dalla carica o espulsi dal Collegio dei Garanti;
 - d) mancata partecipazione alle riunioni degli organi per tre volte consecutive senza giustificazione, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva.
2. In ogni caso di decadenza o di dimissioni volontarie si provvede alla sostituzione in occasione della prima riunione dell'Assemblea Provinciale.

Art. 15

Cessazione del rapporto associativo degli imprenditori con il Sistema CNA per espulsione

1. Il Collegio dei Garanti delibera, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto C.N.A. di Pisa, nei seguenti casi:
 - a) violazioni dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico e delle deliberazioni degli organi;
 - b) mancato versamento dei contributi associativi per un anno.

2. Il Collegio dei Garanti determina, secondo criteri e finalità di equità e di ragionevolezza, le sanzioni da applicare ai singoli associati ed ai dirigenti del Sistema CNA di Pisa nelle predette ipotesi. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - a) avvertimento;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione dalla carica, con determinazione del relativo periodo;
 - d) decadenza dagli organi;
 - e) sospensione del rapporto associativo;
 - f) espulsione.
3. Alla concreta applicazione delle sanzioni stabilite dal Collegio dei Garanti provvede la Direzione **Territoriale** la quale può conferire di volta in volta apposito incarico, ai fini della attuazione della decisione, al Presidente **Territoriale**.
4. Avverso le decisioni del Collegio dei Garanti è consentito il ricorso al Collegio dei Garanti della C.N.A. Nazionale.

Art. 16

Cumulo delle cariche e indennità

1. Nell'affidamento degli incarichi, sia all'interno della C.N.A. di Pisa, sia nel Sistema CNA che in altri enti, istituzioni ed organismi, la Presidenza e la Direzione si attengono al criterio della integrità morale, della competenza, e dell'esperienza, evitando che si verifichi un eccessivo cumulo di incarichi sulla stessa persona.
2. Le indennità relative alle cariche e agli incarichi debbono essere sempre stabilite dalla Direzione **Territoriale**, nel quale la decisione verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.

Art. 17

Norma di rinvio

1. Il presente Regolamento è attuativo dello Statuto della C.N.A. di Pisa approvato dall'Assemblea **Territoriale** nella seduta del [.....].
2. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto, del Codice Civile e delle altre leggi applicabili in materia.